

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1469/74 DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 1974

relativo alla concessione di un aiuto speciale in favore di alcuni tabacchi utilizzati per la fasciatura di sigari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione ⁽²⁾; che il regime dei prezzi definito dagli articoli da 2 a 7 di tale regolamento era applicabile per la prima volta al raccolto 1970;

considerando che, prima dell'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati, la maggior parte del tabacco prodotto nella Comunità beneficiava di una garanzia di prezzo accordata dall'organizzazione nazionale del mercato per consentire lo smercio dei tabacchi raccolti anteriormente al 1970;

considerando che, per alcune varietà che non beneficiavano delle garanzie offerte dall'organizzazione nazionale del mercato, il passaggio al regime comune ha sollevato talune difficoltà; che, per le varietà Round Tip, Scafati e Sumatra I, il ribasso dei prezzi registrato negli scambi internazionali per i tabacchi di tale tipo utilizzati per la fasciatura dei sigari ha in effetti ostacolato lo smercio dei quantitativi raccolti in Italia prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 727/70 ed ha provocato la formazione di giacenze;

considerando che in queste condizioni lo smercio di tali giacenze, che sono escluse dal beneficio del premio previsto dall'organizzazione comune dei mercati, ha comportato per i trasformatori delle perdite rilevanti i cui effetti sono ricaduti sui produttori; che, per rimediare a tale situazione, è opportuno ga-

rantire con la concessione di un aiuto lo smercio di questi quantitativi residui a condizioni comparabili a quelle offerte dall'organizzazione comune dei mercati; che a tal fine, poiché i tabacchi in questione hanno subito le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento, è opportuno accordare l'aiuto ai trasformatori di questi tabacchi;

considerando che, per controllare la fondatezza delle singole domande di aiuto, è necessario limitare la concessione di quest'ultimo ai quantitativi registrati presso le competenti autorità italiane;

considerando che l'importo dell'aiuto può essere determinato partendo dall'importo fissato per il tabacco in foglia del raccolto 1970, adeguato al tabacco in colli in funzione dei costi di trasformazione, e diminuendo l'importo così ottenuto di una percentuale che rappresenti la differenza normale tra i prezzi del tabacco realizzati nel 1970 e quelli realizzati gli anni precedenti;

considerando che, in deroga al regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 847/72 ⁽⁴⁾, è opportuno che le spese effettuate dalla Repubblica italiana in questo settore vengano finanziate dal Fondo nell'ambito del periodo di contabilizzazione 1970,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il tabacco in colli delle varietà Round Tip, Scafati e Sumatra I dei raccolti 1968 e 1969 prodotto nella Comunità è concesso, per i quantitativi regi-

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. 34 del 27. 3. 1964, pag. 586/64.

⁽⁴⁾ GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 4.

strati presso le autorità competenti dello Stato membro interessato, un aiuto speciale alle persone fisiche o giuridiche che ne abbiano curato la prima trasformazione e il condizionamento.

2. L'aiuto è di 4,449 unità di conto per chilogrammo di tabacco in colli.

Articolo 2

In deroga agli articoli 5 e 6 del regolamento n. 17/64/CEE, la spesa sostenuta dalla Repubblica italiana per il tabacco di cui all'articolo 1 che si trovava in giacenza al momento della messa in applicazione del regolamento (CEE) n. 727/70 è finanziata dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia nell'ambito del periodo di

contabilizzazione 1970. A tal fine, le disposizioni regolamentari relative a detto periodo si applicano a tale spesa.

Articolo 3

Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare quelle che prevedono i mezzi amministrativi di controllo, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 727/70.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL